



**Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione
Urbana della Città di Messina**

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA'

Regolamento approvato con delibera del CdA n. 24 del 29.07.2022



Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina

SOMMARIO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	3
PARTE I - LOCAZIONI IN ESSERE.....	3
ART. 2 - DIFFIDA AD ADEMPIERE AL PAGAMENTO	3
ART. 3 - PIANO DI RECUPERO CONCORDATO DELLA MOROSITÀ.....	3
ART. 4 - RINEGOZIAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO CONCORDATO	4
PARTE II - LOCAZIONI CESSATE.....	6
PARTE III - NORME FINALI	6



Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ad ogni ipotesi di morosità derivante dall'obbligo di assegnatari, occupanti autorizzati e occupanti senza titolo di unità immobiliari in gestione all'Agenzia (alloggi E.R.P.), di corrispondere nei termini stabiliti le somme dovute per canoni di locazione, indennità per occupazione, oneri accessori, oneri condominiali o dell'autogestione, imposte, tasse, interessi di mora, sanzioni di comportamenti illeciti e a qualsiasi altro titolo.

PARTE I - LOCAZIONI IN ESSERE

ART. 2 - DIFFIDA AD ADEMPIERE AL PAGAMENTO

1. Con l'emissione periodica del documento per la riscossione del canone di locazione sono comunicati i mancati pagamenti, gli importi e le relative causali, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi contrattuali.
2. Alla scadenza di ogni semestre, accertato il mancato pagamento anche di una sola mensilità relativa al canone di locazione, l'Azienda invia una formale diffida ad adempiere al pagamento dei debiti maturati, intimando di effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, ovvero a sottoscrivere un Piano di Recupero Concordato della morosità, come disciplinato all'Art.3 del presente Regolamento.
3. La diffida ad adempiere viene inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata, agli intestatari del contratto di locazione e, nel caso di locatari, per conoscenza, anche ai componenti maggiorenni del nucleo familiare obbligati in solido ai fini di quanto dovuto all'Ente Gestore per la conduzione dell'immobile.
4. La diffida costituisce avvio del procedimento e contiene anche il richiamo espresso all'interruzione dei termini di prescrizione.
5. L'Azienda, in caso di mancato ricevimento del pagamento o di comunicazioni da parte dell'Utente, attiva contatti telefonici e promuove un confronto diretto per conoscere le motivazioni dell'inadempimento.
6. In ogni caso, il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, dopo 30 giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento, comporta l'applicazione di un importo aggiuntivo a titolo di penale, in misura pari allo 0,50 per cento del canone di locazione per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora.
7. In caso di inadempimento o morosità degli oneri condominiali, debitamente segnalati dall'amministratore di condominio unitamente ai documenti attestanti l'azione di recupero delle somme dovute, senza esito, l'Agenzia provvederà essa stessa al recupero diretto delle morosità maturate e al calcolo degli interessi dovuti con i conduttori morosi.
8. In relazione alle diffide per il canone di locazione, indennità di occupazione, oneri accessori, oneri condominiali e o dell'autogestione, imposte, tasse, interessi di mora, sarà addebitato il compenso per "istruttoria atti" comprensivo di spese di istruttoria e generali, di Euro 30,00 sul primo documento utile per il pagamento del canone di locazione e/o oneri condominiali.

ART. 3 - PIANO DI RECUPERO CONCORDATO DELLA MOROSITÀ

1. È facoltà dell'Agenzia concedere la rateizzazione del debito maturato nei propri confronti ai locatori e coobbligati in solido, secondo le prescrizioni che seguono.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Contratti e gestione fitti, quale Responsabile del Procedimento, può accogliere, in via ordinaria, istanze di rateizzazione della morosità maturata dai locatori, ferma restando



Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina

la corresponsione degli interessi per ritardato pagamento dovuti ex lege:

- le rateizzazioni hanno una durata massima di 72 mesi, con rate a con scadenza mensile.
- la sottoscrizione del piano rateale è subordinata al versamento di un acconto minimo del 20% dell'importo da rateizzare;

Sulle somme rateizzate ai sensi del presente articolo, gravano gli interessi di mora nella misura prevista ex lege, decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola mensilità così come originariamente assegnata in bolletta dalla Agenzia.

3. Il Responsabile, relaziona semestralmente al Direttore Generale, in merito ai Piani di Recupero sottoscritti.
4. Il Direttore Generale può accogliere istanze di rateizzazione della morosità maturata dai locatori, in deroga ai limiti sopra indicati, a seguito di relazione motivata dell'Ufficio Utenza e Contenzioso, da comunicare successivamente al Consiglio di Amministrazione;
5. Non è consentito ulteriormente rateizzare una morosità già inclusa in un precedente piano di recupero, salva la possibilità di rinegoziare il piano qualora ricorra le ipotesi di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
6. Gli utenti che abbiano in corso un piano di recupero concordato della morosità da onorare non possono sottoscrivere un nuovo piano di recupero per debiti successivamente maturati e scaduti.

ART. 4 - RINEGOZIAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO CONCORDATO

1. In caso di mutate condizioni reddituali del nucleo familiare degli assegnatari di immobili di E.R.P., accertate in sede di aggiornamento dei redditi per la determinazione dei canoni di locazione, gli assegnatari possono richiedere una rinegoziazione del piano di recupero concordato, a condizione che siano in regola con i pagamenti (correnti e con la rateizzazione del piano), per una sola volta durante il periodo originariamente stabilito.

ART. 5 - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL PIANO DI RECUPERO CONCORDATO

1. Il mancato rispetto del pagamento anche di una sola rata del piano di recupero concordato debitamente sottoscritto, che si protragga per oltre un mese dalla relativa scadenza, ovvero nel caso in cui venga omesso il pagamento dei canoni, quote accessorie, imposte, tasse, ecc... correnti - anche afferenti a una sola mensilità - benché si sia effettuato il pagamento delle rate pattuite nel predetto piano di recupero della morosità, comporterà per il beneficiario, la decadenza dalla rateizzazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si procederà all'inoltro di apposita diffida, al pagamento entro 5 giorni dal ricevimento della nota raccomandata A.R. dell'intero credito vantato dalla Agenzia per morosità pregressa e somme correnti, con addebito del compenso per "istruttoria atti" comprensivo di spese di istruttoria e generali, di Euro 30,00, sulla prima fattura utile per il pagamento del canone di locazione.
3. Decorso infruttuosamente il termine di 5 giorni di cui al precedente comma, si riattiverà il procedimento per il recupero coattivo di alloggio e credito, come disposto al successivo art.7.
4. A seguito della firma del mandato per l'emissione del provvedimento di sfratto sarà impossibile definire le procedure in itinere riguardanti richieste di interventi, ospitalità di terzi, vulture contrattuali ecc... Dette istanze andranno dunque rigettate.

ART. 6 - MOROSITÀ DOVUTA A GRAVI SITUAZIONI

1. Qualora la morosità sia dovuta a gravi situazioni personali o familiari idoneamente documentate dal locatario, la Agenzia trasmette la pratica al Dipartimento competente del Comune di Messina per verificare la possibilità di attivare interventi di sostegno economico e sociale, in emergenza abitativa.



Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina

2. Per gli utenti ricadenti nelle situazioni contemplate nel presente articolo, il procedimento di recupero viene sospeso a condizione che venga comunicata l'attivazione da parte delle Amministrazioni Comunali, o di altri soggetti aventi titolo, di interventi di sostegno economico e sociale, con individuazione di un percorso atto a sanare la morosità maturata nei confronti dell'Azienda oltre interessi di legge per ritardato pagamento.

ARTICOLO 7 - ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA DIFFIDA DI PAGAMENTO

1. Nel caso in cui il locatario non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, ovvero, si registri il mancato pagamento del debito entro il termine stabilito dalla diffida, previsto all'Art.3, la pratica viene trasmessa al Comune di Messina, quale proprietario dell'immobile per l'avvio della procedura di sfratto, con legali incaricati e contestuale risoluzione del contratto, davanti all'Autorità Giudiziaria competente, previa formale messa in mora con intimazione a pagare il dovuto entro 7 giorni dal ricevimento della nota, da inviare con raccomandata A.R.
2. La morosità può essere sanata ed il procedimento archiviato qualora nello stesso termine di 7 giorni dal ricevimento della messa in mora da parte del legale incaricato, si provveda al pagamento della somma dovuta, maggiorata della

penale e dell'interesse legale, nonché delle spese legali e di procedimento.

3. Il legale incaricato di trasmettere all'utente la messa in mora di cui all'Art. 3 del presente Regolamento, riferirà alla Agenzia in merito all'esito dell'attività svolta.
4. Il legale incaricato, quindi, attiverà il procedimento per il recupero coatto dell'alloggio, nonché del credito maturato, maturando, oltre agli interessi di mora previsti dalla legge, oneri accessori, conguagli, imposte, tasse e somme dovute a qualsiasi titolo e/o ragione.
5. Per l'ottenimento del rientro forzato del credito, i legali avvieranno il procedimento ritenuto più idoneo, secondo le indicazioni dell'Agenzia, mediante le varie forme di pignoramento:
 - a. pignoramento presso terzi;
 - b. pignoramento mobiliare;
 - c. pignoramento beni mobili registrati.
6. Per la riscossione dei crediti, in via stragiudiziale, l'Agenzia potrà avvalersi anche di Agenzia di recupero crediti, e agenti per la riscossione, previa sottoscrizione di apposita convenzione
7. Nel caso in cui l'utente moroso lasci l'alloggio spontaneamente, l'Agenzia procederà come previsto nella Parte II del presente regolamento.

ARTICOLO 8 - IRRECUPERABILITÀ DEFINITIVA DEL CREDITO

1. Sussiste irrecuperabilità definitiva dei crediti nei casi di:
 - a) morte della persona fisica debitrice della Agenzia che risulti impossidente e senza successibili che abbiano accettato l'eredità;
 - b) intervenuta prescrizione del credito;
 - c) somme non più dovute alla Agenzia in forza di esplicita disposizione di legge;
 - d) insussistenza del credito a seguito di sentenze passate in giudicato ovvero per accoglimento di ricorsi in sede amministrativa;



Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina

PARTE II - LOCAZIONI CESSATE

ARTICOLO 9 - ATTIVITÀ IN CASO DI CESSAZIONE PER SFRATTO O RESTITUZIONE IMMOBILE DA PARTE DI UTENTI MOROSI

1. È fissato in Euro 52,00 (una mensilità) il limite generale al di sotto del quale non si procede al recupero del credito di utenti cessati. Fino a concorrenza di tale importo, trattandosi di credito di lieve entità, gli Uffici non svolgeranno alcuna attività e l'Ufficio Ragioneria provvederà all'annullamento contabile del credito.
2. Qualora il costo di una eventuale azione legale sia potenzialmente superiore al credito da recuperare, ovvero qualora i crediti risultassero palesemente irrecuperabili o giudizialmente inesigibili (ad esempio per ex utenti o loro eredi che vivono con contributi assistenziali, decesso dell'utente senza eredi, rinuncia all'eredità da parte degli eredi), si procederà all'annullamento contabile del credito.
3. Per i restanti crediti i soggetti incaricati dall'Agenzia, (legali, società di recupero crediti, agenti per la riscossione) provvederanno al recupero coatto del credito, previa individuazione della nuova residenza del debitore ed obbligati in solido e previo inoltro di apposita diffida al debitore ed obbligati in solido. Nel caso in cui il debitore, o i suoi eredi, non sia più reperibile o sia senza fissa dimora, ovvero sia residente all'estero, i legali preposti invieranno apposita diffida/messa in mora presso la Casa comunale del Comune dell'ultima residenza conosciuta; in tal caso l'Agenzia, trascorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito ed in caso di mancato pagamento, procederà all'annullamento contabile del credito.
4. Qualora il debitore paghi l'importo dovuto, comprensivo di capitale ed interessi, la pratica verrà archiviata.
5. All'esito dell'attività esecutiva, qualora la medesima abbia consentito un recupero solo parziale del credito, il Consiglio di Amministrazione, previa proposta del Direttore Generale, con apposita deliberazione, da presentarsi annualmente, potrà disporre l'annullamento ai soli fini contabili della morosità rimasta pendente.

PARTE III - NORME FINALI

ART. 10 – NORME FINALI

1. Le casistiche non regolate dal presente regolamento verranno sottoposti al potere decisionale del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente documento, potrà essere integrato e modificato tenendo conto dei primi esiti applicativi.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del C.d.A.



A.ris.Me

Agenzia Comunale per il risanamento e la Riqualificazione della Città di Messina

CONVENZIONE

Servizio assistenza legale di recupero crediti

L'anno ____ il giorno ____ del mese di ____, in Messina, nella sede dell'"Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina" in sigla "A.ris.Me." – Piazza Unione Europea, 1 - 98122 Messina (ME) C.F.:03531510836,

tra

l'Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina" in sigla "A.ris.Me.", rappresentata da _____,

e

l'avv. _____, nato a _____ il ____ e residente a _____ in Via _____ cap. _____ - C.F. _____, partita IVA n. _____, iscritto all'Albo professionale degli Avvocati di Messina con il n. _____ (indicato nel prosieguo del presente atto come "il professionista" o "il contraente").

VISTO l'art 62 della L.R. n. 8/2018 ha istituito l'Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina (nel presente atto definita "A.Ris.Me" o "Agenzia"),

PREMESSO CHE

L'Agenzia si occupa della gestione degli alloggi ex l.R.10/90 di proprietà del Comune di Messina, con riscossione del canone di locazione e verifica dei pagamenti derivanti dagli obblighi contrattuali, per i quali l'Agenzia risponde in solido.

Le parti convengono e stipulano le seguenti condizioni **per gli incarichi relativi al recupero crediti** che A.RIS.ME' affida al professionista e che il professionista si obbliga a curare.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

A fronte dell'attività svolta per il recupero del credito, A.RIS.ME' riconoscerà a favore del professionista il corrispettivo alle condizioni e nella misura come meglio individuate e specificate nei punti che seguono.

Art. 1 Attività stragiudiziale funzionale al recupero crediti

Tale attività, se richiesta, sarà ordinariamente caratterizzata dalle seguenti prestazioni:

- disamina delle documentazioni offerte dalla creditrice A.RIS.ME';
 - verifica delle legittimità della prestazione;
 - messa in mora del debitore;
 - eventuale incasso di quanto dovuto;
 - eventuale attività conciliativa coerente con la definizione bonaria della controversia;
 - **eventuale comunicazione di inesigibilità del credito.**
 - Richiesta di documenti o certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc.
- Le prestazioni sono riconducibili alle sottoelencate voci del tariffario forense (Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55, G.U. 02.04.2014)

1.1 Onorari

- Incasso della quota capitale unitamente agli interessi ed alle spese legali



Fermo restando il recupero delle spese documentate, spetterà quanto previsto nel seguente prospetto, secondo le modalità così descritte:

Scaglioni: Valore della pratica. Spettanza per gestione stragiudiziale **con esito di incasso totale e/o della sola sorte capitale**

Fino a 600,00	€ 85,00
fino a 1.100,00	€ 135,00
da 1.101,00 a 2.500,00	€ 304,00
da 2.501,00 a 5.200,00	€ 500,00
da 5.201,00 a 13.000,00	€ 608,00
da 13.001,00 a 26.0000	€ 945,00
oltre 26.000 secondo i minimi del DM 55/2014	

– Incasso parziale della quota capitale – con o senza certificazione di inesigibilità parziale

Fermo restando il recupero delle spese documentate, spetterà quanto previsto nella superiore tabella ma il valore per determinare la sua applicazione **sarà quello delle somme effettivamente recuperate** e quindi:

Fino a 600,00	€ 85,00
fino a 1.100,00	€ 135,00
da 1.101,00 a 2.500,00	€ 304,00
da 2.501,00 a 5.200,00	€ 500,00
da 5.201,00 a 13.000,00	€ 608,00
da 13.001,00 a 26.0000	€ 945,00
oltre 26.000 secondo i minimi del DM 55/2014	

– Mancato incasso – con certificazione di inesigibilità

Fermo restando il recupero delle spese documentate, in caso di **totale mancato incasso** delle somme l'Agenzia verserà all'avvocato il compenso di cui alla superiore tabella e per i valori ivi indicati decurtato del 60%

L'eventuale avvio di una procedura giudiziale sulla sorte non incassata, qualora cioè per questa non sussistano i termini e le condizioni per la certificazione di non recuperabilità, non saranno riconosciute al legale le spettanze di cui sopra, che si intenderanno invece tutte ricomprese nelle spettanze riconosciute per la gestione giudiziale, così come specificato e disciplinato nella presente convenzione ai punti 2 – 3.

Art. 2 Attività giudiziale per l'accertamento del credito

Prima di dare inizio ad una fase giudiziale l'avvocato dovrà redigere ed inviare apposita relazione indicando le ragioni per le quali, dopo la fase stragiudiziale, si ritiene di poter recuperare le somme alla luce anche e soprattutto delle capacità economiche dei morosi. In seguito l'Agenzia valuterà se procedere o meno all'azione e la relazione del legale non avrà natura vincolante.

Tale attività sarà normalmente caratterizzata dalle seguenti prestazioni:

- formazione del titolo esecutivo, quindi richiesta di Decreto Ingiuntivo presso l'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per valore, richiedendo copie dei Decreti e procedendo alle necessarie notifiche;
- in caso di mancata opposizione si procederà alla registrazione ed alle successive fasi prodromiche all'attività esecutiva ed il compenso verrà determinato come indicato al punto 3 nulla spettando per la prima fase.



2.1 Onorari

- In caso di decreto ingiuntivo non opposto, il corrispettivo verrà determinato dal giudice.
- In caso di decreto ingiuntivo opposto, il corrispettivo verrà determinato a seconda del ricorrere delle seguenti ipotesi:

Nel caso in cui il giudizio abbia esito vittorioso con condanna della controparte al pagamento delle spese, le competenze legali verranno acquisite direttamente dalla parte perdente e quindi nulla sarà dovuto da ARISME' al proprio legale;

Nel caso in cui il giudizio abbia esito positivo con compensazione delle spese, le spettanze legali graveranno su ARISME' secondo legge, tenendo comunque conto dei minimi tariffari (**per la fascia di importo corrispondente al valore effettivamente incassato**), oltre alle spese vive documentate;

Nel caso in cui il giudizio abbia esito negativo, fermo restando il rimborso delle spese vive documentate sarà riconosciuto all'avvocato il compenso di cui ai minimi tariffari decurtato del 60%;

ARISME' potrà autorizzare anche in corso di causa delle transazioni con i propri debitori, nel qual caso le competenze legali dovranno comunque essere trattate secondo quanto sopra stabilito per il giudizio che abbia esito positivo con compensazione delle spese.

Art. 3 Attività giudiziale per il recupero del credito

Prima di dare inizio ad una azione di esecuzione l'avvocato dovrà redigere ed inviare una relazione aggiornata indicando i beni aggredibili e le possibilità di recupero. In seguito l'Agenzia valuterà se procedere o meno all'azione e la relazione del legale non avrà natura vincolante.

Nell'ambito di tale attività sono ricomprese:

- la redazione del precetto e l'eventuale domiciliazione presso colleghi del circondario di Corte d'Appello;
- gli atti d'impulso di azioni esecutive quali atti di pignoramento mobiliare e immobiliare e presso terzi; – l'assistenza agli incanti sino alla distribuzione del ricavato.

3.1 Onorari

– Nel caso in cui il giudizio abbia esito vittorioso con condanna della controparte al pagamento delle spese, le competenze legali verranno acquisite direttamente dalla parte perdente per l'importo liquidato dal Giudice, e quindi nulla sarà dovuto dall'Agenzia.

– Nel caso in cui il giudizio abbia esito positivo con compensazione delle spese, le spettanze legali graveranno su ARISME' secondo legge tenendo comunque conto dei minimi tariffari (**per la fascia di importo corrispondente al valore effettivamente incassato**), oltre alle spese vive documentate.

– Nel caso in cui il giudizio abbia esito negativo, ARISME' fermo restando il recupero delle spese documentate, sarà riconosciuto all'avvocato il compenso di cui ai minimi tariffari decurtato del 60%

– ARISME' potrà autorizzare anche in corso di causa delle transazioni con i propri debitori, nel qual caso le competenze legali dovranno comunque trattate secondo quanto sopra stabilito per il giudizio che abbia esito positivo con compensazione delle spese.

Art. 4 Corrispettivi

In ordine alle attività di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) viene concordato che graverà sul professionista l'anticipazione di tutte le spese di procedura, con corrispettivi e rimborsi concordati a carico di ARISME' alla chiusura della pratica. Gli onorari graveranno in via preliminare sul debitore che dovrà provvedere al rimborso in uno con sorte, interessi e spese sostenute. In ordine alle attività di cui ai precedenti punti 1), 2)



e 3) viene concordato che nel caso in cui il professionista avalli piani di rientro dilazionati, questi dovranno essere sempre e comunque soggetti ad approvazione definitiva da parte di ARISME'. In tali casi i compensi dovuti da ARISME' al professionista, saranno anch'essi riconosciuti in base al piano di dilazione, secondo la medesima proporzione di rapporto tra stato di avanzamento dei pagamenti da parte del debitore rispetto al totale dovuto, con applicazione della riduzione sopra indicata. Sarà compito del professionista garantire la validità e il rispetto degli accordi di rateizzazione e dilazione presi.

Art. 5 Procedure concorsuali

Prima di dare inizio ad una fase concorsuale l'avvocato dovrà redigere ed inviare apposita relazione indicando le ragioni per le quali si ritiene di poter recuperare le somme avviando tale procedura. In seguito l'Agenzia valuterà se procedere o meno all'azione e la relazione del legale non avrà natura vincolante.

- Istanza di fallimento
- Istanza di ammissione al passivo

Fermo restando il recupero delle spese, per ogni pratica spetterà il valore minimo previsto dal tariffario per diritti ed onorari

Art. 6 Avvertenze finali

Qualora il professionista ritenga, previo esame degli atti, che non sussistano elementi per promuovere un'azione giudiziaria con ragionevoli probabilità di successo, provvede a comunicarlo per iscritto all'Agenzia e tale attività di supporto rientra in quanto concordato per la fase stragiudiziale.

In altri termini ove sia prevedibile che nulla venga recuperato il legale non intraprenderà l'azione giudiziaria comunicandolo all'Agenzia.

Tutti compensi/onorari di cui alla presente convenzione sono al lordo degli accessori di legge. Si precisa che per l'attività stragiudiziale (punto 1) all'avvocato non è dovuto il rimborso delle spese generali, che può essere richiesto solo a seguito di giudizio (punto 2 e 3).

Il professionista legale è tenuto a raccordarsi direttamente di persona con l'ufficio Gestione Credito ogni qual volta lo stesso ne faccia richiesta. A tal fine il professionista legale deve assicurare la propria reperibilità fornendo i suoi recapiti diretti (e-mail, fax e telefono), garantendo al contempo la propria disponibilità a recarsi di persona presso il predetto ufficio, ogni qualvolta ciò si renda necessario per un idoneo coordinamento dell'attività.

ARISME' si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere in qualsivoglia momento la presente convenzione e di non procedere più all'assegnazione di pratiche di recupero credito con conseguente cancellazione del nominativo del professionista legale dal proprio Elenco, senza che il professionista possa avanzare alcuna pretesa e/o diritto in merito. Entro tre mesi dall'eventuale risoluzione della convenzione il professionista dovrà provvedere alla definizione delle pratiche in essere o, su indicazione di ARISME', procedere alla consegna all'ufficio Gestione Credito, o ad altro professionista indicato, dei documenti e degli atti posti in essere.

La presente convenzione regola i rapporti dalla data di sottoscrizione alla data di cessazione dell'iscrizione nell'Elenco e qualora si volessero modificarne i termini, le parti si incontreranno al fine di meglio orientare la presente convenzione alla regolazione dei reciproci interessi. Nel corso dell'espletamento dell'incarico dovranno essere trasmessi ad A.RIS.ME' tutti gli atti e i documenti inerenti le trattazioni delle pratiche



affidate, non appena essi verranno redatti o acquisiti in modo da permettere a A.RIS.ME' di avere in ogni momento la situazione relativa allo svolgimento del contenzioso in oggetto debitamente aggiornata. Il professionista si impegna a trasmettere con cadenza mensile entro il 5 di ogni mese un report dello stato delle pratiche affidate.

Art. 7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Avvocato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del presente contratto. I dati acquisiti in corso di espletamento del servizio dovranno essere trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati 2016/679 e normativa italiana di adeguamento e non potranno essere in alcun modo comunicati a terzi. Titolare del trattamento dei dati è Arismè. L'Avvocato con il presente atto viene nominato da Arismè per la durata dell'incarico responsabile esterno al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679. L'Avvocato, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua attività professionale, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima. L'Avvocato, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Arismè ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Avvocato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

Art. 8 CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti eleggono quale foro competente quello del Tribunale di Messina. E' esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONTRAENTE

avv. _____

A.RIS.ME'

.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. L'avvocato

dichiara di avere attentamente letto ed esaminato tutte le clausole contenute nella presente Convenzione e, in particolare, dichiara di accettare specificamente le seguenti: 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Messina,

IL CONTRAENTE

avv. _____

A.RIS.ME'

.....